

## RITENUTO IN FATTO

1- Con sentenza resa il 6 agosto 2015 il G.I.P. del Tribunale di Mantova, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna a carico di Signora X, dichiarava il non luogo a procedere nei suoi confronti, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestatole perché, ricevuta la notificazione dell'ordinanza del 4/11/2014 del Sindaco di Gazzuolo, non ottemperava all'ordine di sgombero immediato degli immobili inagibili di via Roma n. 4 di Gazzuolo, ove la stessa abitava, fatto accertato il 19/3/2015.

1.1 A fondamento della decisione **il G.U.P. rilevava che la condotta contestata era già autonomamente sanzionata in via amministrativa e quindi estranea all'ambito di applicazione dell'art. 650 cod. pen..**

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il quale si duole di erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, in quanto il proscioglimento dell'imputata era dipeso dal fraintendimento del provvedimento, contenente l'ordine di sgombero, rappresentato da un'ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L. a tutela dell'incolumità degli occupanti immobili inagibili e di quella pubblica.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Signora Y, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. Va premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto di dover assumere la decisione in contestazione a ragione della ritenuta non configurabilità del reato contestato, con ciò ritenendo dimostrata l'emissione del provvedimento amministrativo contenente l'ordine di evacuazione e la sua inottemperanza, ossia i presupposti fattuali dettagliati nella descrizione dell'accusa contenuta nell'imputazione. Ha dunque citato una precedente decisione di legittimità che avrebbe espresso analogo convincimento.

1.1 Ad avviso di questa Corte le censure del ricorrente colgono nel segno. In primo luogo, la statuizione contestata è frutto del fraintendimento del contenuto e degli effetti dell'ordinanza sindacale, emessa il 4/11/2014, la quale aveva ordinato ad un soggetto determinato, ossia alla Signora X, l'immediato sgombero dell'edificio dalla stessa occupato a scopo abitativo, in quanto già in precedenza dichiarato inagibile e quindi suscettibile di rovinoso crollo con il conseguente rischio per la sicurezza e l'incolumità degli occupanti e del pubblico. **Il provvedimento era dunque stato adottato dal Sindaco competente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a fini di tutela del bene collettivo, nell'interesse pubblico e per ragioni d'urgenza che non consentivano la protrazione del suo utilizzo quale abitazione. Tale situazione fattuale e la natura dell'ordinanza provano che si trattava effettivamente di provvedimento**

**amministrativo contingibile ed urgente, la cui violazione integra il precetto dell'art. 650 cod. pen..**

1.2 Va, infatti, considerato che, come già rilevato dalla propria giurisprudenza, **la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti** (Sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373). Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da: – inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia; – inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio; – emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati.

1.3 A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolve alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

1.4 Quando poi venga adottata un'ordinanza "contingibile ed urgente" emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, per garantirne la legittimità formale è pretesa una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari (Sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358).

2. Tutto ciò premesso, come dedotto dal P.M. ricorrente, **nel caso in esame la fattispecie penale contestata è integrata dall'inottemperanza ad ordinanza contingibile e urgente, emanata ai sensi della L. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54**, legittima sotto entrambi i profili considerati, formale e sostanziale, in quanto dotata di adeguata motivazione sulla situazione di urgenza a tutela della sicurezza pubblica in ambito locale, emanata dall'autorità competente quale ufficiale di Governo e rispondente alle finalità previste dalla legge perché diretta a rimuovere il pericolo di crolli.

2.1 La condotta ascritta all'imputata non può, invece, essere qualificata quale mero illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 7-bis: come affermato dalla costante lezione interpretativa di questa Corte, che va qui ribadita, **"In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106 e, attualmente, dall'art. 7 bis t.u. sull'ordinamento degli enti**

**locali, come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti** (Cass. sez. 1, n. 11367 del 4/2/2004, PM in proc. Gusmeroli, rv. 227742; sez. 1, n. 8040 del 13/2/2004, non massimata; sez. 1, n. 39830 del 20/10/2010, P.M. in proc. Domeniconi, rv. 249016).

2.2 Non risulta dunque giuridicamente corretto il richiamo operato dal G.i.p. alla sentenza sez. 1, n. 34018 del 22/09/2006, Nisi, non massimata, la quale, rifacendosi alla precedente decisione sez. 1, n. 26647 del 25/06/2002, Tortiello, rv. 222092, ha affermato “Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen. l’inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia interdetto l’uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità (fatto già integrante reato ed ora depenalizzato), in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata, ne’ è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo, ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo”. Il caso in esame differisce nettamente dalla situazione presa in esame in dette pronunce, poiché riguarda non già la violazione della disposizione che pretende sia richiesto e rilasciato il certificato di agibilità di immobile, quanto l’ordine di immediata evacuazione di edificio inagibile perché pericolante, non integrante illecito amministrativo e non sanzionato da quell’ordinamento. La sentenza impugnata, affetta da erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 650 cod. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Mantova per il prosieguo.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Mantova.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.